

# COMUNE DI NURAGUS

Provincia di Cagliari

Piazza IV novembre snc - C.A.P. 08030 - Tel. 0782- 821207 - Fax 0782- 818063 Cel. 3386233850 E- mail sindaco@comune.nuragus.ca.it
Partita I.V.A. 00697840916 Codice Fiscale 81000190918 C.C.P. n° 12093084

ORDINANZA SINDACALE n°03/16 Prescrizioni antincendio, di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie anno 2016.

# IL SINDACO

#### **VISTO**

- legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi (per incendio boschivo si intende un fuoco con possibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofe art. 2 L.353/2000), che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita;
- la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 27/2 del 13/05/2016, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art.3 lett.f della Legge 21/11/2000, n. 353, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1 giugno al 31 ottobre 2016 il periodo in cui vige "Lo stato di elevato rischio di incendio boschivo";
- la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- la Legge 23/12/78, n.833;
- il TULPS;

## RILEVATA

La presenza all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di aree non edificate e terreni di proprietà privata ricoperti di erbacee, rovi, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo al fine di diffondersi di eventuali incendi e determinano un proliferare di agenti infestanti, ratti, roditori, zecche ecc;

## RITENUTO

Necessario e urgente, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendi visto l'arrivo della stagione estiva o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio al decoro urbano;

## **ORDINA**

Ai proprietari e conduttori di terreni agricoli confinanti con qualsiasi costruzione di realizzare una fascia antincendio di larghezza non inferiore a 10 mt e sgombra da qualsiasi materiale infiammabile. E' fatto altresi obbligo ai proprietari di aree inedificate, giardini, cortili, aie, ricadenti nel centro abitato, di provvedere alla totale pulizia delle stesse. Nelle aree rurali si deve provvedere alla pulizia del sottobosco ed alla realizzazione di fascie antincendio non inferiori a 10 mt di larghezza.

All'ANAS S.p.A., alle Amministrazioni Ferroviarie, alle Province e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotati di sistema viario, di provvedere al taglio di fieno, rovi, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza; i proprietari di elettrodotti devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude e a verificare la messa in sicurezza di cabine e pali.

#### AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ed i lavori di pulizia e salvaguardia verranno eseguiti dal Comune con maggiori spese a carico del contravventore.

La violazione delle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n.353 che prevede la sanzione amministrativa da € 1.032,00 (milletrentadue/00) a € 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00).

## AVVERTE ALTRESI'

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971, n. 1034; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Nuragus e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Al Comando della Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di competenza
- Al Comando Vigili del Fuoco di competenza
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Nuragus
- Al Capitano della Compagnia Barracellare
- Alla Prefettura
- All'Ufficio Tecnico e Ufficio di PL (sede)

Nuragus, 22.06.2016

Giovanni Daga

JOLOM,

STORY

STORY